

SENTENZA N. 2/2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

composta da

Avv. Monica Campione

Avv. Andrea Ferrari

Prof. Avv. Valerio Brizzolari

Presidente

Componente

Componente

Riunitasi personalmente in camera di consiglio il 27.11.2025, alle ore 16:00, mediante video collegamento con l'assistenza del Segretario degli Organi di Giustizia, Avv. Gregorio Stanizzi, dopo l'udienza di audizione testi e discussione, tenutasi con la presenza del Procuratore Aggiunto Federale, Avv. Marco Ferriero, e del difensore dell'incolpata, Avv. Giovanni Fontana, ha reso il dispositivo riportato in calce e ha pronunciato la seguente

decisione

nel procedimento n. 02/2025 in appello,

contro

- **Serena Piccolo**, (omissis), giudice federale, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Fontana, incolpata;
- a fronte del reclamo avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 11/2025, pubblicata il 24.09.2025, presentato dalla Procura Federale il 09.10.2025.

Svolgimento del processo

1. La Signora Marina Nieddu (di seguito anche solo "**Sig.ra Nieddu**" o la "**Segnalante**") – ufficiale di gara in occasione del Campionato Interregionale di Ginnastica Aerobica tenutasi a Pomigliano d'Arco in data 13 aprile 2025 – in data 16 aprile 2025 inviava una segnalazione a mezzo *e-mail* (di seguito anche solo la "**Segnalazione del 16 aprile 2025**") al Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia (di seguito anche solo "**FGI**"), al Presidente del Comitato Regionale Sardo e, per conoscenza, anche alla Direttrice Tecnica Nazionale e alla Referente Nazionale di Giuria, nella quale esponeva che, in occasione della manifestazione del 13 aprile 2025, la Signora Serena Piccolo – ufficiale di gara anch'ella e insegnante di una atleta partecipante (di seguito anche solo "**Sig.ra Piccolo**" o anche l'"**Incolpata**") – l'avrebbe minacciata verbalmente.

In particolare, la Sig.ra Nieddu riferiva che "[...] la sottoscritta ufficiale di gara Nieddu Marina è stata oggetto di pesanti minacce per il suo operato in qualità di giudice di gara da parte della Signora Serena Piccolo. La signora Piccolo ha accusato la sottoscritta di aver penalizzato una sua atleta [...]" e di essere stata apostrofata con le seguenti letterali parole dalla Sig.ra Piccolo "[...] hai fatto perdere deliberatamente la mia atleta non

assegnandole l'Illusion, il video è stato inviato a livello internazionale e mi è stato detto che l'elemento di difficoltà c'era, questa te la faccio pagare [...]". Concludeva la Segnalante richiedendo che la Sig.ra Piccolo venisse “[...] richiamata ad una condotta consona ad un insegnante e soprattutto a un ufficiale di gara quale essa è [...]”.

2. Aperto il procedimento disciplinare da parte della Procura, in ragione del successivo inoltro da parte dell'Ufficio di Presidenza della FGI della segnalazione ricevuta, veniva condotta una istruttoria nel corso della quale:

- a) la Sig.ra Nieddu veniva ascoltata e confermava il contenuto della Segnalazione del 16 aprile 2025, precisando che i fatti contestati sarebbero avvenuti dopo la conclusione della gara “[...] mentre stavo andando via [...]”;
- b) la Sig.ra Piccolo faceva pervenire una memoria difensiva nella quale ammetteva il fatto storico del colloquio all'esito della gara, ma negava recisamente ogni atteggiamento o espressione di carattere minatorio nei confronti della Segnalante chiedendo l'archiviazione del procedimento.

3. Istruito così il caso, la Procura Federale in data 26 luglio emetteva atto di deferimento nei confronti della Sig.ra Piccolo.

Ritenuto provato il fatto storico dal contenuto della Segnalazione del 16 aprile 2025 e della memoria difensiva della Sig.ra Piccolo e attribuendo “[...] fede privilegiata [...] agli atti e alle dichiarazioni degli Ufficiali di Gara”, nonché rilevanza disciplinare alla condotta tenuta dalla Sig.ra Piccolo, la Procura Federale deferiva la Sig.ra Piccolo innanzi al Tribunale Federale per rispondere della violazione dell'art. 2, commi primo e terzo, del Regolamento di Giustizia e Disciplina (di seguito anche solo “**RGD**”) della FGI e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (di seguito, anche solo “**CCS**”) per avere la stessa Piccolo, all'esito della gara del Campionato Interregionale di Ginnastica Aerobica tenutasi a Pomigliano d'Arco in data 13 aprile 2025, proferito nei confronti della Sig.ra Marina Nieddu le parole “[...] hai fatto perdere deliberatamente la mia atleta non assegnandole l'Illusion, il video è stato inviato a livello internazionale e mi è stato detto che l'elemento di difficoltà c'era, questa te la faccio pagare [...]”.

4. Nel giudizio di primo grado innanzi il Tribunale Federale (proc. n. FGI/2025/16) si costituiva in giudizio la Sig.ra Piccolo, depositando memoria difensiva nella quale concludeva per la propria assoluzione.

In particolare, la Sig.ra Piccolo:

- a) confermava il fatto del colloquio intervenuto con la Sig.ra Nieddu post-gara, ma negava il contenuto minatorio della conversazione, specificando che il colloquio intercorso era volto ad ottenere chiarimenti dal giudice in merito alla valutazione attribuita alla *performance* di una atleta da essa allenata;
- b) contestava fermamente quindi la verità oggettiva dei fatti, poiché privi di ulteriori riscontri e conferme da parte di terzi e infine;
- c) contestava la stessa fede privilegiata che la Procura attribuiva alle dichiarazioni della Segnalante rispetto a quelle dell'Incolpata, eccependo che entrambe le protagoniste dell'episodio rivestivano la medesima qualifica di ufficiale di gara e, quindi, le rispettive affermazioni

dovevano ritenersi degne di paritetica valutazione.

La Procura Federale rilevava, invece, che le dichiarazioni della Sig.ra Nieddu avessero fede privilegiata, tenuto conto che i fatti erano avvenuti in sede di gara e del ruolo di giudice ricoperto dalla stessa Segnalante e, ribadite le violazioni prospettate nell'atto di deferimento, chiedeva l'irrogazione della sanzione della sospensione di tre mesi in danno della Sig.ra Piccolo.

5. Il Tribunale Federale, con sentenza n. 11/2025 del 23 settembre 2025, depositata il 24 settembre 2025, assolveva la Sig.ra Piccolo dagli addebiti contestati, considerandoli non provati. Motivava il Tribunale Federale che:

- a) la condotta attribuita alla Sig.ra Piccolo dalla Sig.ra Nieddu, fermamente contestata dell'incolpata, fosse rimasta priva di riscontro probatorio, ulteriore e diverso rispetto a quanto contenuto nella Segnalazione del 16 aprile 2025 e che;
- b) alle dichiarazioni della Segnalante non potesse essere attribuito valore di “[...] *fede privilegiata, da riservarsi solo a quelle contenute nel verbale di gara* [...]”.

6. Avverso tale decisione la Procura Federale ha interposto reclamo avanti questa Corte (proc. R.G. n. 2/2025) con atto del 9 ottobre 2025, chiedendo “[...] *la riforma della impugnata decisione* [...]” e la dichiarazione a carico della incolpata, Sig.ra Piccolo, di “[...] *responsabilità per i fatti e le violazioni indicate in incolpazione con la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre o in subordine della minor sanzione, anche pecuniaria, ritenuta opportuna dall'adita Corte* [...]”

A sostegno del proprio reclamo la Procura si è affidata ad un unico motivo di impugnazione, nel quale ha sussunto due separati profili di censura, contestando l'errore del Tribunale Federale allorché, nel decidere il caso, ha equiparato le dichiarazioni della segnalazione operata della Sig.ra Nieddu e quelle difensive della Sig.ra Piccolo, senza tenere nel dovuto conto la “*profonda differenza di ruolo e di funzione*” dei due soggetti, nonché l'ulteriore errore del Tribunale allorché non aveva riconosciuto la fede privilegiata alle dichiarazioni della Sig.ra Nieddu.

7. Si costituiva tempestivamente in giudizio la Sig.ra Piccolo con memoria difensiva nella quale ha sostanzialmente riprodotto le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, concludendo per “[...] *l'assoluzione della Sig.ra Piccolo da ogni addebito* [...]”.

In via istruttoria venivano allegate due dichiarazioni scritte da parte della Sig.ra Viviana Emanuela Taurisano e della Sig.ra Barbara Zagarella, entrambe tesserate FGI e, rispettivamente, collaboratrice sportiva della SSD Fitness Trybe a r.l., la prima, e vice-presidente del Comitato Regionale Campania FGI, la seconda, con le quali le dichiaranti davano atto di saluti “*calorosi e amicali*” tra la Sig.ra Nieddu e la Sig.ra Piccolo in occasione di due successive, diverse manifestazioni sportive tenutesi nel settembre e nell'ottobre 2025.

8. Alla prima udienza del 19 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e a cui hanno partecipato la Procura Federale e la Sig.ra Piccolo, per mezzo del proprio difensore, questa Corte, sentite le parti, ha disposto, *ex art. 74, comma sesto, RGD*, di acquisire il verbale di gara e di sentire i due testimoni indicati dalla difesa della Sig.ra Piccolo.

9. Alla successiva udienza del 27 novembre 2025, sempre tenutasi in videoconferenza,

conclusa l'istruttoria mediante l'acquisizione del verbale di gara e l'escussione delle Sig.re Taurisano e Zagarella, le parti hanno discusso oralmente il procedimento e concluso come da rispettivi atti difensivi.

Conclusa la discussione, questa Corte pronunciava dispositivo di rigetto del reclamo, di seguito riportato, riservando il deposito delle motivazioni entro il termine di 10 giorni, ritenendo sussistente la particolare complessità della controversia.

Motivi della decisione

Come sinteticamente già esposto, nel reclamo *ex art. 74 RGD* la Procura Federale si è affidata all'unico motivo di impugnazione di *"Error in procedendo e/o in indicando: Erronea valutazione del Tribunale delle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia FGI nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c."*, nel quale ha fatto confluire due diversi profili di censura rispetto alla decisione di primo grado.

Con il primo profilo di censura, la Procura ha esposto che la Sig.ra Nieddu, parte attiva della segnalazione dell'illecito disciplinare, aveva il dovere di dire la verità, mentre la Sig.ra Piccolo, da incolpata, non sarebbe stata legata all'obbligo di riferire la verità, nel perseguimento della propria strategia difensiva. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nell'attribuire pari valore alle dichiarazioni della Sig.ra Nieddu (tenuta a dire la verità nella propria segnalazione) e a quelle difensive della Sig.ra Piccolo, basando il proprio convincimento sulle dichiarazioni della deferita.

Con il secondo profilo di censura, la Procura ha evidenziato che lo *status* di ufficiale di gara della Sig.ra Nieddu attribuiva alle sue dichiarazioni una "fede privilegiata" rispetto ai fatti riferiti, anche se le stesse dichiarazioni erano contenute in una segnalazione e non nel referto di gara.

Il Tribunale avrebbe pertanto errato nell'attribuire, con atteggiamento estremamente formalistico, la fede privilegiata al solo referto di gara e non anche alle dichiarazioni della Sig.ra Nieddu contenute nella Segnalazione del 16 aprile 2025 e ad altri elementi fattuali.

La scrivente Corte di Appello ritiene che gli argomenti della Procura non meritino accoglimento e, considerata la loro stretta connessione, verranno trattati congiuntamente.

È necessario premettere come sia evidente che, ai fini della decisione del presente procedimento, assuma centrale rilevanza il corretto inquadramento e valore da attribuire alle dichiarazioni della Segnalante e dell'Incolpata, nel rispetto dei principi di legge e dell'ordinamento sportivo, alla luce delle risultanze istruttorie.

Nel caso di specie assistiamo alla narrazione di un fatto (*i.e.* confronto verbale con espressioni di carattere minatorio) occorso alla fine della manifestazione sportiva del 13 aprile 2025, resa da un

ufficiale di gara al di fuori del verbale di omologazione di gara, mediante una semplice comunicazione via *e-mail* postuma (definita dalla Segnalante quale “*lettera esplicativa*”), nella quale ha segnalato una condotta tenuta da altra tesserata e astrattamente rilevante a fini disciplinari.

A ciò si è contrapposta la ricostruzione del medesimo fatto da parte dell’Incolpata che nel procedimento disciplinare, nelle proprie dichiarazioni e atti difensivi, pur ammettendo il fatto storico del confronto verbale con il Giudice dopo la conclusione della gara del 13 aprile 2025, ha sempre indubbiamente negato di aver proferito le espressioni a carattere minatorio attribuitele.

Nel corso del procedimento, mediante l’integrazione dell’attività istruttoria disposta da questa Corte attraverso l’acquisizione del verbale di omologazione della manifestazione del 13 aprile 2025 e l’audizione dei testi indicati dalla difesa della Sig.ra Nieddu, è stato altresì acclarato **a)** che sia la Segnalante che l’Incolpata rivestivano il ruolo e la funzione di ufficiale di gara nel corso della manifestazione del 13 aprile 2025 (si vedano il verbale di omologazione ma anche la Segnalazione del 16 aprile 2025 e gli atti difensivi dell’Incolpata); **b)** che il verbale di omologazione di gara non riporta il fatto contestato, poiché accaduto dopo la conclusione della manifestazione sportiva e **c)** che al fatto contestato non hanno assistito persone diverse dalla Segnalante e dall’Incolpata.

Dovendo, quindi, attribuire correttamente valore alle diverse dichiarazioni per vagliare la legittimità della decisione di primo grado e l’opportunità, eventuale, di irrogare una sanzione disciplinare, questa Corte ritiene necessario premettere che l’ordinamento sportivo, in via uniforme, attribuisce al solo “referto” o “verbale di gara” fede privilegiata rispetto ai fatti che su tali documenti vengano riportati (sul punto, *ex multis*, Coll. Garanzia dec. n. 62/23 e 67/23; Coll. Garanzia dec. n. 23/21; Coll. Garanzia dec. n. 84/17 e così anche la *International Court of Appeal of the Federation Internationale de l’Automobile* n. 247 dell’08.06.2025). Si deve anche sottolineare che “[...] *la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tenere conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze [...]*” (cfr. Coll. Garanzia dec. n. 12/19) e ciò, a maggior ragione, ove il verbale/referto non possa assumere rilevanza ai fini della decisione, come nel caso odierno.

Ne consegue che, a giudizio di questa Corte, la dichiarazione dell’ufficiale di gara non contenuta nel referto ma in altro documento, non fa piena prova di quanto affermato e assume la valenza di una semplice dichiarazione avente una ragionevole presunzione di credibilità che, tuttavia, deve trovare riscontro in ulteriori elementi di fatto, concreti ed univoci che possano rafforzare il convincimento che la mera affermazione del fatto possa essa stessa essere, e fornire, piena prova del fatto affermato.

Nel caso di specie le dichiarazioni della Sig.ra Nieddu sono riportate su di un documento differente rispetto al verbale di gara (*i.e.* la Segnalazione del 16 aprile 2025), non avente pertanto “fede privilegiata” e non facente piena prova di quanto riportato, al pari di una qualunque dichiarazione o segnalazione.

Occorre quindi che il convincimento di questa Corte si formi sulle ulteriori circostanze e allegazioni agli atti di causa.

È principio consolidato del nostro Ordinamento che le dichiarazioni della persona offesa possano essere legittimamente poste da sole a fondamento della affermazione di una responsabilità dell'incolpata. Ma ciò solo previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di un semplice testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (in tal senso si veda Cass. Pen. SS.UU. n. 41461/12, ma anche Cass. Sez. II Pen. n. 43278/15; Cass. Sez. V Pen. n. 48480/23).

Orbene, fermo quanto già considerato circa la ragionevole presunzione di credibilità di quanto affermato dalla Segnalante e, volendo questa Corte dare continuità all'orientamento di legittimità appena citato, non può ritenersi che la sola dichiarazione della Sig.ra Nieddu possa legittimare una sanzione disciplinare, anche di grado lieve, nei confronti della Sig.ra Piccolo, mancando, nel caso di specie, i riscontri fattuali, concreti, univoci e oggettivi del fatto segnalato.

Ciò per una serie di motivi diversi.

In primo luogo, si sottolinea che il verbale di omologazione, nel quale il Presidente di Giuria avrebbe dovuto riportare eventuali infrazioni *“commesse da parte di ginnasti, tecnici e dirigenti societari, prima, durante e dopo la gara”* (cfr. art. 10.1 lett. k) del Regolamento di Ufficiali di gara della FGI, approvato dal CDF il 15 dicembre 2022 e s.m.), non riporta l'accadimento e non esiste altro documento o dichiarazione avente *“fedesprivilegiata”*, che possa comprovare il fatto contestato.

In secondo luogo, e non meno importante, si rileva che il fatto incriminato è sempre stato negato decisamente dall'Incolpata (peraltro anch'essa Giudice di gara e, pertanto, tali dichiarazioni avrebbero astrattamente il diritto al medesimo riconoscimento di fede privilegiata, qualora fosse riconosciuto anche alle dichiarazioni rese al di fuori del contesto di gara), le cui dichiarazioni, nel caso odierno, si pongono su di un piano di pari rilevanza rispetto a quelle della Segnalante, poiché non smentite da riscontri oggettivi e non potendosi attribuire acriticamente, per i motivi di cui sopra, prevalenza alle dichiarazioni della Segnalante.

Occorre anche aggiungere che, se è incontestato il riconoscimento all'Incolpato del diritto di non ammettere la propria colpevolezza e di mentire, nel rispetto del principio del *“nemo tenetur se detegere”*, non si vede come, in assenza di prove contrarie preponderanti, dall'esercizio di un siffatto diritto possa derivare una conseguenza sfavorevole nei confronti di chi lo eserciti, anche alla luce del principio di presunzione di innocenza del nostro Ordinamento.

Infine, le testimonianze assunte all'udienza del 27 novembre 2025, se nulla hanno aggiunto rispetto alla condotta contestata, hanno tuttavia descritto un comportamento della Sig.ra Nieddu, tenuto successivamente ai fatti contestati e in pendenza del procedimento disciplinare, apparentemente incompatibile con il presumibile atteggiamento di chi si è sentita minacciata di subire ripercussioni

nella vita privata o nei confronti dei propri atleti. Sul punto si richiama quanto affermato dalla Sig.ra Taurisano che ha confermato che la Sig.ra Nieddu, in occasione della gara svolta dal 2 al 5 settembre 2025, avrebbe salutato calorosamente e abbracciato la Sig.ra Piccolo e quanto dichiarato dalla Sig.ra Zagarella, che ha riferito che la Sig.ra Nieddu, in occasione della gara nazionale del 19 ottobre 2025, si sarebbe complimentata per l'evento con atteggiamento amicale.

In conclusione, dall'analisi di quanto fin qui emerso, si rileva un quadro probatorio scarso e contraddittorio circa la reale possibilità di ritenere sussistenti sufficienti elementi di prova del fatto, non potendosi attribuire fede privilegiata alle dichiarazioni rilasciate dalla Segnalante e non sussistendo sufficienti elementi che consentano di ritenere intrinsecamente ed oggettivamente attendibili le dichiarazioni rese dalla Segnalante, tali da poter essere, da sole, poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'Incolpata e da superare quel *"grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, che deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'Ordinamento, deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito"* (cfr. Coll. Garanzia SS.UU. dec. n. 6/16), grado di prova che qui non risulta raggiunto.

Per le ragioni fin qui esposte, si ritiene di dover confermare la decisione di primo grado del Tribunale Federale, per non essere risultati provati, nei limiti di cui in motivazione, i fatti contestati alla Signora Piccolo.

Al tempo stesso questa Corte non può esimersi dal rilevare che, come già espresso anche dalla Procura Federale, condotte analoghe a quelle descritte, qualora comprovate nel corso di un procedimento disciplinare, sarebbero state giudicate di una gravità tale da giustificare l'irrogazione di sanzioni particolarmente afflittive, sia per il tenore delle affermazioni che per la qualità dei soggetti che le avrebbero pronunciate.

È, infatti, necessario affermare che reazioni scomposte di aggressione verbale di ogni genere, compiute da tesserati, anche a margine della gara o dopo la sua conclusione, si debbano ritenere del tutto inammissibili e, in via di principio, sempre contrarie ai principi di correttezza e lealtà sportiva cui debbono uniformarsi le condotte degli atleti, insegnanti, allenatori, ufficiali di gara e, più in generale, di tutti i tesserati e gli aderenti all'Ordinamento sportivo.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento in secondo grado indicato in epigrafe, avverso l'impugnata sentenza del Tribunale Federale FGI, così decide:

P.Q.M.

- letti gli atti di causa;

- udite le Parti in causa ed esaminate le rispettive conclusioni;
- la Corte rigetta il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza emessa da Tribunale Federale in primo grado e assolve la Sig.ra Serena Piccolo dagli addebiti contestati.
- nulla per le spese.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni e gli adempimenti, con adozione delle idonee misure di trattamento dei dati personali in relazione alla pubblicazione del provvedimento. La presente decisione rimarrà pubblicata per giorni 15 sul sito della Federazione Ginnastica d'Italia.

Roma, 09 dicembre 2025

f.to Avv. Monica Campione

Presidente

f.to Avv. Andrea Ferrari

Componente – Relatore

f.to Avv. Valerio Brizzolari

Componente

Depositata il 09 dicembre 2025

f.to Avv. Gregorio Stanizzi

Segretario Organi di Giustizia